

Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 28-5084

**Legge regionale 5/2018, articolo 11. Approvazione del quadro gestionale degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, a parziale modifica della DGR n. 33-3978 del 26 settembre 2016.**

A relazione del Vicepresidente Carosso

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare, disciplina:

- all'articolo 10 (Piani faunistico-venatori), la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, individuando nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare riferimento per i vari istituti faunistici previsti a norma di legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);

- all'articolo 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11, gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, stabilendone le facoltà, la composizione e le attività;

l'articolo 38 (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA) della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 sancisce che la Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa;

il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate, a tale proposito:

la D.G.R. 8 maggio 1995, n. 179 - 45728, così come modificata dalla D.G.R. 9 giugno 1995, n. 374 - 46962 con cui, in attuazione della legge regionale 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), sono stati approvati i comprensori omogenei e gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini;

la D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 - 26362, così come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 39-7612 del 28.09.2018, con la quale sono stati determinati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", nonché la D.G.R. 02 marzo 1998, n. 5-24032, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 39-7612 del 28 settembre 2018, con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

la D.G.R. n. 33-3978 del 26.9.2016 con la quale, in attuazione dell'abrogato sopra richiamato articolo 38 della legge regionale 26/2015, è stato disposto l'accorpamento gestionale in ventidue Comitati di gestione degli ATC e CA.

Premesso, inoltre, che l'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/2018 conferma, anche nella sua nuova formulazione, la possibilità di tale accorpamento amministrativo dei Comitati di gestione degli ATC e CA, tenuto conto che la conseguente riduzione e razionalizzazione del numero degli organi direttivi è finalizzata verso una più efficiente e razionale programmazione e gestione degli interventi, così migliorando l'efficienza degli stessi; la realizzazione di un risparmio dal punto di vista economico-finanziario; una miglior gestione faunistico-venatoria (quali, per esempio, ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, contenimento dei danni alla produzione agricola).

Dato atto che:

la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, a seguito di alcune richieste di divisione pervenute dagli ATC, CA, amministratori locali, associazioni agricole e venatorie, ha attivato apposita istruttoria finalizzata a verificare lo stato di raggiungimento dei sopra citati obiettivi in questo arco temporale di circa sei anni e che da tale verifica è emerso quanto segue:

- quanto alla migliore programmazione e gestione degli interventi che l'accorpamento avrebbe dovuto comportare, diversi Comitati di gestione hanno invece evidenziato l'adozione, da parte dell'Ente di Gestione accorpato, di iniziative organizzative e gestionali eterogenee concernenti la fauna oggetto di prelievo (in particolare agli ungulati), diversità di interventi che non ha certamente favorito quella riduzione e contenimento dei danni che erano stati richiesti dagli imprenditori agricoli attraverso le rispettive organizzazioni professionali e che costituivano uno dei motivi dell'accorpamento;

- quanto invece all'auspicato risparmio dal punto di vista economico-finanziario, una verifica dei bilanci effettuata prima e dopo l'intervenuto accorpamento, ha messo in luce che, tranne poche eccezioni, non si sono verificate oggettive situazioni di risparmio economico finanziario.

A seguito di tali accertamenti, il suddetto Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha richiesto agli ATC e CA che avevano presentato istanza di divisione, nonché a quelli cui associazioni agricole, venatorie e amministratori locali avevano fatto pervenire motivate richieste di divisione evidenziando un difetto di omogenizzazione delle attività gestionali e organizzative (ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, contenimento dei danni alla produzione agricola, ecc.), di formalizzare con apposita deliberazione del Comitato di gestione la medesima richiesta di separazione inviando altresì specifica relazione che ne dettagliasse i motivi.

Preso atto che:

il CA CN1-CN2, il CA CN6-CN7, il CA TO4-TO5, l'ATC CN2-CN3 hanno formalizzato con apposita delibera, approvata a maggioranza, la divisione dei rispettivi vigenti Comitati di gestione.

L'ATC CN4-CN5 ha deliberato il mantenimento dell'attuale accorpamento gestionale, ma esclusivamente fino al 31 dicembre 2022, quale scadenza naturale dell'attuale Comitato;

il CA TO2-TO3, ha deliberato il mantenimento dell'accorpamento gestionale, con una votazione di soltanto 10 voti favorevoli su 19, quale prova del fatto che, come le amministrazioni locali ed i componenti delle associazioni agricole e venatorie hanno più volte segnalato con le loro richieste di divisione e di intervento diretto da parte dell'Ente regionale al fine di provvedere ad eliminare l'attuale accorpamento, risultano rilevanti le criticità generate dalla diversità territoriale dei due Comprensori, dalla diversità della gestione venatoria e dalla presenza di contenzioso con le amministrazioni locali.

Dato atto che:

dall'esame dei dati relativi alla gestione economico-finanziaria del CA TO2-TO3, agli atti del Settore, non emergono elementi che consentano di esprimere una valutazione positiva in termini di riduzione della spesa;

al fine di favorire un confronto in ordine alle proposte di divisioni gestionali riguardanti i Comitati di gestione CACN1-CN2, CACN6-CN7, CATO2-TO3, CATO4-TO5, ATC CN2-CN3 e ATC CN4-CN5, in data 4 maggio 2022 sono stati convocati i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA e che, così come risulta dal relativo verbale agli atti del suddetto Settore, nel corso del citato incontro gli ATC e CA interessati, ad esclusione del Presidente del CA TO2-TO3, hanno confermato la volontà di divisione gestionale e amministrativa dei Comitati.

Ritenuto, pertanto, di disporre che, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, il quadro gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA, derivante dalla divisione gestionale dei sopra riportati Comitati di gestione, è come di seguito rappresentato, a parziale modifica della D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016:

Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia CN 1

Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia CN 2  
Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia CN 3  
Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia CN 4  
Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia CN 5  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AT 1 e AT 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia NO 1 e NO 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AL 1 e AL 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AL 3 e AL 4  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia VC 1 e VC 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 1 e TO 2  
Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 3, TO 4 e TO 5  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 2  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 3  
Comitato di gestione dei Comprensori alpini CN 4 e CN 5  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 6  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 7  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 2  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 3  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 4  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 5  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino BI 1 e dell'Ambito territoriale di caccia BI 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VC 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 1  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 2  
Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 3.

Preso atto inoltre che le disposizioni di cui al presente provvedimento mantengono inalterati tutti gli adempimenti in capo ai singoli ATC - CA previsti dalle disposizioni attuative regionali relativi, a titolo esemplificativo, all'ammissione dei cacciatori, al rilascio del tesserino venatorio, all'accertamento ed al risarcimento dei danni alla produzione agricola, al prelievo selettivo degli ungulati, all'organizzazione del territorio ai fini del prelievo del cinghiale, alla predisposizione delle proposte dei piani di prelievo numerici previsti dal calendario venatorio e all'anticipo del prelievo a determinate specie, ecc. così come previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dei citati Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;  
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5/2018, il quadro gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA, derivante dalla divisione gestionale dei Comitati di gestione CA CN1-CN2, CA CN6-CN7, CA TO2-TO3, CA TO4-TO5, ATC CN2-CN3 e ATC CN4-CN5, come in premessa rappresentato, a parziale modifica della D.G.R. n. 33-3978 del 26.09.2016, stabilendo che:

- le Province competenti per territorio e la Città Metropolitana di Torino provvedano entro il 31 dicembre 2022, alla nomina dei Comitati di gestione, nel rispetto dell'articolazione gestionale di cui al presente provvedimento;
  - i Comitati di gestione così costituiti svolgeranno i compiti di cui all'articolo 7 e seguenti della D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i. a partire dal 1° gennaio 2023;
  - nel caso in cui le Province e la Città Metropolitana non provvedano, entro il termine sopra indicato, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione degli ATC e CA, nel rispetto dell'articolazione gestionale di cui al presente provvedimento, la Giunta regionale, onde consentire agli stessi di operare correttamente, procederà alla nomina di Commissari;
  - di prendere atto che rimangono inalterati tutti gli adempimenti in capo ai singoli ATC - CA previsti dalle disposizioni attuative regionali relativi, ad esempio, all'ammissione dei cacciatori, al rilascio del tesserino venatorio, all'accertamento ed al risarcimento dei danni alla produzione agricola, al prelievo selettivo degli ungulati, all'organizzazione del territorio ai fini del prelievo del cinghiale, alla predisposizione delle proposte dei piani di prelievo numerici previsti dal calendario venatorio e all'anticipo del prelievo a determinate specie, ecc. così come previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dei Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i.;
  - di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di dare la massima diffusione ai contenuti della presente deliberazione, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la sua attuazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

(omissis)